L'Italicum alla prova della Corte Costituzionale, tra questioni di ammissibilità e di merito*

di Stefano Pizzorno ** (4 gennaio 2017)

1) La questione dell'ammissibilità.

La Corte Costituzionale nell'attesa udienza del 24 gennaio dovrà pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del cosiddetto Italicum, la legge 6.5.2012, n. 52. In particolare la Corte dovrà pronunciarsi sulle questioni sollevate dal Tribunale di Messina, dal Tribunale di Torino nonché da quello di Perugia. Al riguardo non è affatto detto che la Corte entri nel merito, potendo emettere una pronuncia di inammissibilità.

1a) L'ordinanza di Messina. In particolare l'ordinanza di Messina dovrebbe essere destinata ad una pronuncia di inammissibilità, secondo un'opinione diffusa (tra gli altri Gianello, L'Italicum : "a processo": la possibilità concreta per la Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale) in www.osservatorioaic.it, 2016; Abbatiello, L legge elettorale torna al vaglio della Corte Costituzionale. Considerazione a margine dell'ordinanza di rimessione del tribunale di Messina, in www.giurcost.org, 2016), per il semplice motivo che, nel momento in cui il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte, l'Italicum non era ancora in vigore. Qui il requisito della rilevanza della questione di costituzionalità sembra essere proprio assente. L'art. 23 della legge 87/1953 prescrive che "l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] emette ordinanza": nel caso di specie non solo il ricorso al Tribunale di Messina era stato proposto avverso una legge inefficace ed inapplicabile, non suscettibile di arrecare alcuna lesione ai diritti costituzionali azionati davanti al giudice comune ma, alla data della stessa ordinanza di rimessione, la legge elettorale non era applicabile.

Il differimento dell'applicabilità della legge elettorale n. 52 del 2015, posposto al primo luglio scorso (l'ordinanza di Messina è del 16.2.2016) dovrebbe condurre a ritenere insussistente la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e dunque alla dichiarazione della inammissibilità della remissione delle suddette questioni.

Per giurisprudenza costituzionale consolidata, infatti, l'indice sintomatico minimo del requisito della rilevanza è da intendersi come almeno la applicabilità della norma al caso di specie (tra le molte sent. 115-125-149-180-255/2001; 240/2012; 184/2013). Se si fosse votato prima del primo luglio 2016, le elezioni si sarebbero svolte secondo la disciplina di cui alla I. 270/2005, come riformata dalla sentenza 1/2014. È evidente nel caso di specie la natura di fictio litis del ricorso, diretto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni che nel caso concreto non avrebbero mai potuto trovare applicazione perché il diritto di voto era disciplinato da una normativa diversa da quella censurata.

Più correttamente il Tribunale di Milano aveva respinto un ricorso analogo argomentando anche sull'assenza di interesse ad agire. Secondo il giudice milanese (sent.3708/2016) infatti il giudizio in esame, pertanto, appare rivolto alla soluzione di una questione di diritto in vista di situazioni soltanto future ed ipotetiche. Deve pertanto escludersi l'interesse ad agire in capo agli attori (nel senso invece che l'ordinanza è ammissibile essendo la legge, pur non applicabile, comunque in vigore, Pasquino, Lieto, Corte Costituzionale e Italicum prima del referendum confermativo, in www.forumcostituzionale.it, 21.8.2016; nello stesso

^{*} Scritto sottoposto a referee.

senso Cosulich, Contra *Italicum, ovvero dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016,* in www.osservatorioaic.it, 4.3.2016;). Non si potrebbe neppure sostenere che l'interesse ad agire adesso esiste, essendo nel frattempo la legge divenuta applicabile. La Corte ha sempre infatti ritenuto che la rilevanza si valuta al momento della rimessione, essendo irrilevanti i fatti sopravvenuti (ord. 110/2000).

<u>1b) le ordinanze di Torino e Perugia</u>. Le ordinanze di Torino e di Perugia sono invece successive al momento in cui la legge è divenuta applicabile; non per questo, peraltro, è sicuro che la Corte le dichiari ammissibili. Questo per varie ragioni.

Innanzitutto per cause, potremmo dire, di ordine processuale. In generale infatti i commentatori (per tutti v. Lucarelli e Lieto, La Corte e l'Italicum, in www.federalismi.it, 19.9.2016) sottolineano la differenza rispetto all'ordinanza di Messina per via della circostanza, come si è accennato, che qui le ordinanze di rimessione sono successive al primo luglio 2016. Peraltro, se questo è vero, è altresì vero che non solo i ricorsi sono stati proposti in data antecedente ma pure l'ultima udienza dinanzi ai due Tribunali si è tenuta ante il primo luglio. L'ordinanza di Torino data 5 luglio ma il giudice si era riservato all'udienza del 23 marzo; l'ordinanza di Perugia è del 6.9. ma a scioglimento di una riserva presa all'udienza del 21 giugno. Il principio per cui la rilevanza si valuta al momento della rimessione è sempre stato affermato nel senso che sono irrilevanti i fatti successivi al momento in cui il dubbio di costituzionalità è sollevato; secondo l'orientamento consolidato, come sopra si è accennato, la rilevanza non può essere valutata con riguardo al lasso temporale successivo alla proposizione della questione di costituzionalità con la conseguenza che i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio; per questo si è ad esempio ritenuta irrilevante la cessazione dell'attività d'impresa che pur costituiva il titolo per l'introduzione del giudizio nel quale la questione è sorta (sentenza n. 69/2010 che a sua volta richiama le sentenze 442/2008, 288/2007). Il principio non può valere però allorché la rilevanza non esisteva né al momento della proposizione del ricorso né per tutto lo svolgimento del processo sino all'udienza finale per poi esserci alla data in cui il Giudice ha sciolto la riserva con l'ordinanza di rimessione della questione. Il momento in cui i fatti si cristallizzano, per così dire, coincide con l'ultima udienza dinanzi al giudice, nel contraddittorio tra le parti (prescindendo qui dal problema se l'interesse ad agire debba sussistere comunque al momento della proposizione del ricorso); i fatti successivi non possono aver rilievo e il requisito della rilevanza, se prima non c'era, non può venire in essere. La Corte si è già espressa nel senso che è inammissibile la proposizione d'ufficio di una questione in una fase antecedente a quella del valido radicamento del contraddittorio (ord. 176/2011). Allo stesso modo il requisito della rilevanza deve essere valutato non al momento dell'ordinanza di rimessione ma alla data in cui il Giudice si è riservato la decisione, dopo che le varie questioni sono state dibattute, e sia nel caso di Torino che in quello di Perugia tale data è antecedente al giorno in cui la legge 52/2015 è divenuta applicabile.

In secondo luogo la vicenda è comunque diversa rispetto a quella che ha portato alla sentenza 1/2014 con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità parziale della cd legge Calderoli; lì l'azione esperita riguardava infatti un accertamento riferito ad elezioni non solo già indette, ma addirittura già svoltesi . Qui invece non vi è stata alcuna elezione e di conseguenza nessuna lesione del diritto di voto. Ammettere la questione sollevata significherebbe stravolgere la fisionomia costituzionale del nostro ordinamento che non prevede alcuna forma di ricorso diretto al Giudice delle leggi né alcuna forma di amparo constitucional né un giudizio di legittimità costituzionale a carattere preventivo. È vero che ammettere il giudizio di legittimità costituzionale nel caso di cui si discute potrebbe rispondere ad una ragione di buon senso; se la legge elettorale è destinata ad essere dichiarata incostituzionale, sarebbe di gran lunga preferibile evitarne l'applicazione, anche

considerando il piano della legittimazione politica del parlamento eletto. Peraltro, se la Corte ammettesse il rimedio, opererebbe un'evidente forzatura nel sistema, attribuendosi in via pretoria un potere che non avrebbe.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui la Corte non dovrebbe pronunciarsi su una legge elettorale che non ha ancora avuto applicazione dovrebbe inoltre ricavarsi dalla sentenza 193/2015 successiva alla celeberrima 1/2014. La questione che veniva in questo caso all'esame della Corte riguardava la legittimità della legge elettorale della Regione Lombardia, in particolare l'assegnazione del premio di maggioranza da essa previsto; il TAR remittente riteneva infatti che, essendo il premio collegato ai voti ricevuti dal Presidente e non alle liste a lui collegate, in difetto di una soglia minima di voti riferibile alle liste stesse, sarebbe potuto accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottenessero la maggioranza assoluta dei seggi, purché collegate ad un candidato eletto Presidente.

Ebbene in guesta circostanza la Corte, anziché valutare la guestione in astratto, ha ritenuto di valutarla in concreto, alla luce di quanto si era verificato nella realtà. In concreto, non si era verificato alcunché di quanto paventato visto che le liste collegate al Presidente avevano raccolto un consenso significativo (la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell'elettorato; il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti). Ebbene, se la questione deve essere esaminata in concreto, è evidente che non vi è spazio per esaminare censure relative ad una legge che non ha ancora avuto applicazione. D'altro canto un approccio in concreto e non in astratto è l'unico modo per rispettare il requisito dell'incidentalità del giudizio. A ben vedere la sentenza 193/2015 si pone in contrasto con la stessa sentenza 1/2014. Se infatti la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle liste bloccate come configurate dalla legge 270/2005 ha a che fare con una situazione verificatasi in concreto (gli elettori hanno votato candidati in liste bloccate eccessivamente lunghe), l'incostituzionalità del premio di maggioranza alla Camera (per il Senato il discorso è diverso) è stata sostenuta in astratto, per l'assenza di una soglia minima di voti, senza aver riguardo ai voti presi dalla coalizione a cui nelle elezioni del 2013 il premio fu attribuito. Sarebbe anche erroneo sostenere che nel caso della 193/2015 si trattava solo di una legge regionale; le argomentazioni usate dalla Corte, su una censura astratta che non ha avuto riscontro in concreto, sono infatti perfettamente applicabili alla legge sul parlamento nazionale (a differenza invece della vicenda oggetto della sentenza 170/2015 in cui la Corte non ammette le questioni proposte contro la legge elettorale del parlamento europeo al di là di uno specifico turno elettorale, essendo i risultati elettorali relativi all'elezione dei membri italiani del parlamento europeo sottoposti agli ordinari rimedi giurisdizionali, che sono poi quelli previsti dagli art. 130 e 132 cpa.).

2) Nel merito: il ballottaggio.

Nel merito le questioni sollevate dai Tribunali di Torino e Perugia sono due e sono identiche: la previsione del ballottaggio tra prime due liste del primo turno con l'attribuzione del premio alla lista vincente pur in assenza di una soglia minima di voti; la previsione di candidature multiple con la possibilità per chi sia stato eletto in più collegi di optare per qualsiasi di questi senza alcun vincolo.

Qualche osservazione in relazione alla prima questione, che è di gran lunga la più rilevante, a prescindere dalla circostanza che chi scrive ritiene il premio collegato al ballottaggio legittimo pur in assenza della previsione di una soglia minima di votanti, essendo decisivo il fatto che l'intero corpo elettorale abbia la possibilità di esprimere il

proprio suffragio, che lo intenda o meno fare (sul punto v. Fusaro, *Del rifiuto di rafforzare la governabilità per via elettorale attraverso il premio alla lista*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2015, 734-738).

Sicuramente la questione dovrebbe essere ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza se esaminata con gli occhiali della sentenza 193/2015, trattandosi di una mera questione ipotetica. Del resto entrambe le ordinanze di rimessione motivano con riferimento a quella che considerano la possibile e per i giudici rimettenti probabile astensione dell'elettorato al turno di ballottaggio, circostanza questa non prevedibile e neppure scontata (al contrario si potrebbe prevedere al secondo turno, essendo in gioco il Governo, una più ampia partecipazione rispetto al primo; alle elezioni presidenziali francesi, tranne in un'occasione, è sempre stato così, per i dati v. www.ladocumentationfrancaise.fr).

Alcuni commentatori, pur ritenendo il ballottaggio in sé legittimo, ritengono che la Corte non possa non dichiararlo incostituzionale, per via dei sistemi radicalmente diversi tra Camera e Senato. Peraltro occorre osservare che la questione non è sottoposta alla Corte (dalle ordinanze di Perugia e Torino) sotto questo profilo e per costante giurisprudenza della Corte parametri e profili di costituzionalità diversi da quelli indicati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione (ord. 139/2011, sent. 327/2010). I casi in cui la Corte può sollevare davanti a se stessa in via incidentale una questione di legittimità costituzionale sono solo quelli in cui essa dubiti della costituzionalità di una norma, diversa da quella impugnata, che si presenti pregiudiziale alla definizione della questione principale (sent. n. 122/76).

E' il Tribunale di Messina invece a sollevare la questione della radicale diversità tra le due normative elettorali rispettivamente in vigore per Camera e Senato.

Peraltro la diversità dei sistemi elettorali con il cd Italicum alla Camera e il cd Consultellum al Senato non dovrebbe essere considerata incostituzionale (secondo l'opinione ad esempio di Lippolis, L'Italicum di fronte alla Corte e i tempi del referendum sulla riforma costituzionale, in www.federalismi.it). La situazione qui è diversa rispetto alla legge Calderoli che prevedendo due diversi sistemi per l'attribuzione del premio di maggioranza, favoriva la possibilità di maggioranze diverse e persino inconciliabili nei due rami. La combinazione di Italicum e Consultellum darebbe invece il risultato che la lista vincente alla Camera non potrebbe governare da sola, potendosi presumere che non abbia la maggioranza al Senato; allo stesso modo non si potrebbe però formare una maggioranza che prescinda dalla lista vincente alla Camera, come sarebbe astrattamente possibile se anche alla Camera vi fosse un proporzionale puro. In altri termini la lista vincente alla Camera diviene il necessario perno di ogni maggioranza. Questo risultato non sembra del tutto irragionevole e comunque tale da meritare una censura di incostituzionalità. Esiste anche un precedente storico; nel 1953 si votò con un sistema che prevedeva il premio alla Camera ma non al Senato (anche se in quel caso si trattava di rafforzare un insieme di forze che avevano già raggiunto il 50% dei consensi).

3) Le altre questioni sollevate dal Tribunale di Messina.

Oltre a questa censura, l'ordinanza di Messina solleva un numero più ampio di questioni di costituzionalità che ricomprendono il premio di maggioranza, la clausola di sbarramento al 3%, la violazione del principio della rappresentatività territoriale e del voto diretto, la differenza tra le soglie di accesso per la Camera rispetto a quelle per il Senato.

<u>3a) Premio di maggioranza.</u> Per quanto concerne la prima questione molti autori si attendono che essa sia accolta dalla Corte e che il premio sarà dichiarato illegittimo (da ultimo Passigli, *Una legge per rifondare l'attuale sistema dei partiti*, sul *Corriere della Sera*,

2.1.2017, secondo cui altrimenti la Corte rovescerebbe l'orientamento espresso nel 2014). In realtà ogni riferimento alla sentenza 1/2014 appare improprio, posto che il principio da essa espresso riguarda esclusivamente la necessità che il premio sia collegato al raggiungimento di una soglia minima di voti. La Corte ha semplicemente affermato, qualora si adotti un sistema proporzionale, che la disproporzionalità, che può essere raggiunta attraverso vari meccanismi quali ad esempio il premio, rispetto alla rappresentanza parlamentare assicurata in astratto da un proporzionale puro, è ammissibile allorché sia necessaria ad evitare pregiudizi alla funzionalità dell'organo parlamentare. Al riguardo una sovrarappresentazione massima del 14%, ottenuta grazie al raggiungimento di una percentuale ben del 40%, sembra assolutamente contenuta ed adeguata allo scopo. Del resto l'ordinanza di Messina non censura di per sé il premio che al contrario ritiene del tutto ragionevole. Il premio viene censurato perché ancorato a una percentuale sui voti validi anziché a un quorum di votanti e perché unitamente ad esso vi è la previsione della clausola di sbarramento al 3%.

Al di là di quanto sostenuto sopra in relazione all'inammissibilità dell'ordinanza messinese nella sua interezza, la questione appare inammissibile per come è stata formulata. Manca infatti qualunque motivazione del perché e del come si verrebbe ad operare una violazione della Costituzione. La motivazione quantomeno appare di difficile comprensione e come tale inammissibile (ord. 163/2010). Del resto non si capisce perché il premio non dovrebbe operare se ai seggi non si recasse un numero determinato di elettori e neppure quale sia il rapporto perverso tra premio e soglia. Forse il Tribunale intendeva dire che il principio della perfetta rappresentanza proporzionale si trova ad essere inciso due volte, da un lato con il premio, dall'altro con la clausola di sbarramento. Il punto è che non lo dice. Del resto l'assenza di soglia o una soglia troppo bassa produrrebbe una frammentazione dell'opposizione e il conseguente rafforzamento della lista vincitrice del premio, tanto è vero che, in una visione del tutto opposta a quella del Tribunale di Messina, si è criticata la clausola del 3% perché troppo bassa e non funzionale a favorire l'affermazione di uno schieramento alternativo a quello vincente (Barbera, *Italicum : più pregi che difetti*, in www.rivistailmulino.it).

3b) Soglie di accesso al Senato. La clausola del 3% viene anche richiamata dal Tribunale nel motivo di rimessione relativo alle differenti soglie previste per la rappresentanza alla Camera e al Senato. Qui la censura investe per l'esattezza le soglie previste per il Senato (8% per le liste non coalizzate, 3% per quelle coalizzate purché la coalizione abbia raggiunto il 20%), considerate troppo più alte di quella per la Camera e suscettibili di favorire la formazione di maggioranze diverse tra i due rami. La questione non è affatto nuova; identica eccezione di incostituzionalità era stata sollevata nei confronti della legge Calderoli che per l'appunto prevedeva soglie di accesso differenziate e la Corte di Cassazione l'aveva ritenuta manifestamente infondata (punto 11.1 dell'ordinanza 12060/2013; la modulazione delle soglie di accesso alle due camere rientra nella piena discrezionalità del legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva delle liste, può provvedervi con una pluralità di soluzioni e di meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si sottraggono al sindacato di costituzionalità). La sentenza 1/2014 pertanto sul punto non si è pronunciata, non avendo la Cassazione rimesso la relativa questione. Peraltro il principio è stato ribadito dalla già citata sentenza 193/2015 (la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, infatti, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità).

Al di là di questo la questione è stata sollevata esclusivamente sotto il profilo del rischio di maggioranze diverse. Ma da questo punto di vista la questione è assurda perché nel

sistema attuale le differenti soglie non possono produrre alcun effetto di questo tipo. Infatti alla Camera la maggioranza è l'effetto del premio assegnato al primo turno o con il soglia influisce solo sulla rappresentanza (politicamente. sull'opposizione). La differenza di soglie tra Camera e Senato non produce quindi di per sé alcun rischio di maggioranze diverse. Questo rischio è connesso non alle soglie ma al fatto che nella Camera c'è il premio e al Senato un proporzionale senza premio. Ma più che di rischio occorre parlare di sforzo a cui la lista vincitrice del premio alla Camera sarà chiamata (ammesso che non rappresenti già un insieme di forze politiche che conquisti il 50% al Senato) per coagulare una coalizione che abbia la maggioranza in entrambi i rami. Il rischio di maggioranze diverse ed inconciliabili a ben vedere è maggiore, in un sistema a bicameralismo paritario, qualora il premio sia previsto in ambo i rami, potendo il premio essere conquistato, anche per la diversità degli elettorati, da forze politicamente alternative. Nel sistema attuale invece c'è un dato sicuro: la forza o le forze che conquistano il premio alla Camera hanno l'onere, se non sono autosufficienti al Senato, di formare una coalizione di Governo con altre compagini politiche.

4) Le questioni secondarie: rappresentatività territoriale, impossibilità di scegliere i candidati, mancanza di un criterio per limitare la scelta del plurieletto.

La Corte è poi chiamata a pronunciarsi su alcune questioni per così dire secondarie di cui diamo atto in sintesi.

Secondo il Tribunale di Messina la normativa prevederebbe che nel caso in cui una lista abbia esaurito in una circoscrizione il numero dei candidati eleggibili, i seggi spettanti a quella vengano trasferiti ad altra circoscrizione in cui vi siano candidati in più, eleggibili in virtù del trasferimento di seggi, il che richiederebbe un controllo di costituzionalità per verificare se la scelta legislativa sia in contrasto con il principio di rappresentatività dell'eletto rispetto agli elettori.

La questione non dovrebbe essere accolta in quanto, pur tralasciando il profilo dell'inammissibilità (non viene precisato quale possibile sistema dovrebbe essere introdotto per rispettare il principio della rappresentatività territoriale), la Corte Costituzionale si è espressa nel senso appartiene alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del sistema di distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni. In presenza di un sistema in cui vi è un marcato trasferimento di seggi tra le circoscrizioni, come avviene in base alla legge 18/1979, che disciplina le elezioni per il Parlamento europeo, la Corte ha infatti affermato che spetta al legislatore individuare la soluzione più idonea, e, in presenza di una pluralità di soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata, essa non potrebbe sostituirsi al legislatore in una scelta ad ad esso riservata (sent. 172/2010, punto 5.2).

Viene anche ritenuta dal Tribunale di Messina non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata con riferimento a quello che definisce cd blocco misto delle liste e delle candidature, la composizione delle liste e la possibilità per un candidato di essere candidato in dieci collegi (punto nove dell'ordinanza; sesto motivo : impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati). Qui lo stesso Tribunale premette che la legge 52/15 compie scelte (liste bloccate solo per una parte dei seggi e circoscrizioni elettorali piccole) che di per sé sarebbero coerenti con le indicazioni della Corte che nella 1/2014 non ha censurato la previsione delle liste bloccate in toto ma solo in combinazione con la lunghezza delle medesime (sarebbe stato assurdo che la Corte l'avesse fatto, considerando che la nostra Costituzione non sembra contenere principi diversi da quelle spagnola e tedesca nelle quali rispettivamente la totalità e la metà dei deputati sono scelti per via di liste bloccate). Poi però afferma che residuerebbe il dubbio che potrebbe

realizzarsi un effetto distorsivo per le forze minoritarie per via della rappresentanza parlamentare dominata dai capilista bloccati. Anche questa questione, per come è formulata, non dovrebbe superare il vaglio dell'ammissibilità. Il Tribunale non spiega affatto in cosa consista e come si verificherebbe l'effetto distorsivo. La motivazione sembra quasi apodittica (e quindi inammissibile, ord. 120/2015). Probabilmente intende dire che una forza politica con debole consenso eleggerebbe solo capilista, senza preferenze. Ma a parte che questo effetto è mitigato dalle multicandidature, come lo stesso Tribunale sembra consapevole, visto che le cita, (se il capolista viene eletto in più collegi, nei collegi diversi da quello in cui esercita l'opzione viene eletto il candidato che abbia preso più preferenze; a differenza di quanto avveniva con la legge Calderoli in cui veniva eletto il secondo in lista), anche se una forza politica eleggesse solo capilista, questo non sembra incostituzionale. Prima di tutto sarebbe una consequenza solo politica, connessa al consenso ricevuto dalla lista. In secondo luogo le preferenze sono state introdotte dalla Corte perché una volta affermato che in presenza di collegi grandi mancava il rapporto tra eletto e elettore, non potendo la Corte ridisegnare i collegi, si trattava di una soluzione obbligata. In presenza di collegi piccoli le liste potrebbero essere anche interamente bloccate.

Le ordinanze di Perugia e Torino infine sollevano la questione concernente le multicandidature, sotto il limitato profilo dell'assenza di qualsiasi criterio diretto a predeterminare la facoltà di scelta dell'eletto in più collegi che in effetti può scegliere il collegio che più gli aggrada senza alcun vincolo, con il risultato possibile di favorire un candidato che abbia preso meno preferenze rispetto a un altro che ne abbia preso di più è che sia stato sacrificato dalla circostanza che il plurieletto abbia optato proprio per quel collegio. Qui nulla da dire sotto il profilo della motivazione della questione. La questione potrebbe ugualmente peraltro essere dichiarata inammissibile perché le soluzioni al problema posto possono essere diverse e alla fine è diretta ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata (sent. 138/2010). D'altro canto non sembra che si possa fare una comparazione tra le preferenze ottenute da un collegio all'altro.

5) Considerazioni finali.

La sentenza 1/2014 ha costituito il semaforo verde per l'introduzione di una pluralità di ricorsi contro la legge 52/2015. Con tali ricorsi sono stati proposte molteplici censure avverso la legge elettorale volte a denunciare l'incompatibilità con una determinata idea di rappresentanza o a sottolineare aspetti non razionali della disciplina. Quello che la Corte dovrebbe chiarire, adesso, superato in ipotesi il vaglio di ammissibilità delle ordinanze, o in futuro, è che il proprio sindacato, che è di natura eccezionale sulla legge elettorale per il parlamento nazionale (v. la già ricordata sentenza 170/2015), non può che riferirsi alle gross violations, allorché vengano in rilievo le fondamenta del sistema democratico. Il sindacato non può che essere (rubando un termine al diritto amministrativo, dopo averne preso in prestito uno dal diritto internazionale) di tipo "debole". Se esiste l'esigenza di non lasciare una "zona franca" sottratta al giudizio della Corte, nel settore più delicato che riguarda il modo in cui i cittadini sono rappresentati e governati, allo stesso modo il principio del rispetto della discrezionalità del legislatore non può che trovare qui la massima espansione. Solo le irrazionalità "grossolane", le significative deviazioni dai principi di ragionevolezza dovrebbero essere censurate.

La Corte in questa fase storica ha dietro di sé una sorta di spinta popolare e richieste politiche ad intervenire; è questo il momento in cui l'uso del self restraint deve essere maggiore.

Post scriptum

Il giorno stesso in cui è stato consegnato questo scritto la Corte ha comunicato che il prossimo 24 gennaio si discuteranno anche le questioni sollevate dai tribunali di Genova e Trieste. Le questioni sono per lo più le stesse; premio di maggioranza, ballottaggio, facoltà di scelta senza limitazioni per i capilista eletti in più collegi. Genova ne solleva però alcune peculiari: ritiene che sia irragionevole il meccanismo per cui nell'ipotesi in cui vi siano due liste che prendano più del 40% alla lista che prenda più voti sia attribuito il premio di maggioranza così come la circostanza che se una lista consegua già i 340 seggi che gli darebbe il premio, non avendo raggiunto il 40%, sarebbe, secondo l'interpretazione del giudice rimettente, costretta al ballottaggio. Censura infine le speciali previsioni per il Trentino Alto Adige. Si tratta di censure che gli altri Tribunali aditi avevano ritenuto manifestamente infondate e alle cui motivazioni, che sono persuasive, si rinvia. Le prime due, tra l'altro, sono questioni del tutto ipotetiche che mostrano in maniera evidente l'assenza dell'incidentalità. Per quanto riguarda l'ultima questione, oltre a quanto già indicato dai Tribunali che l'hanno respinta, per via della specialità della situazione del Trentino Alto Adige, tutelata tra l'altro da trattati internazionali (sent. 242/1989), essa, per come è formulata, sembra inammissibile. Infatti, in caso di illegittimità, i meccanismi correttivi ipotizzabili sarebbero più d'uno; in mancanza di una soluzione obbligata la questione è inammissibile (sent. 172/2010; sent . 438/1993).

Occorre poi notare che apparentemente il Tribunale di Genova si era riservato il 21 ottobre 2016: quindi per esso non dovrebbe valere la tesi sopra sostenuta relativa all'inammissibilità delle altre ordinanze. In realtà il Tribunale ha deciso con sentenza non definitiva sulle questioni relative alla rilevanza in data 4 agosto 2016 a seguito di una riserva assunta in data 20 maggio. Quindi la situazione è analoga.

** Avvocato dello Stato, Firenze.